



ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7
C.F. 80062590379

LAVORI: L.R. 17/2004 – COD. LAV. 4S2G301 – DEVIATORE MARECCHIA –
RISPRISTINO SCOGLIERE ALLA FOCE DEL DEVIATORE E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO DEL
PONTE DI VIA COLETTI A RIMINI (RN)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

a)	Lavori a base d'asta	Euro 158.373,44
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro 2.800,00
	TOTALE DELL'APPALTO	Euro 161.173,98
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 38.826,02
	TOTALE PROGETTO	Euro 200.000,00

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Vannoni

I Progettisti
Ing. Sammarini Sanzio
Geom. Corbelli Mauro
Geom. Tura Riccardo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Vannoni

Repertorio n. _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori: L.R. 17/2004 – Deviatore Marecchia – Ripristino scogliere alla foce del deviatore e riqualificazione ambientale in corrispondenza del tratto del ponte Coletti a Rimini.

Importo dei lavori da appaltare Euro 161.173,98 (centosessantunomilacentosettantatre/98), di cui Euro 158.373,98 (centocinquantottomilatrecentosettantatre/98) oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno _____ (_____) del mese di _____, nella residenza regionale, presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini, Via Rosaspina n. 7, sono convenuti per la stipulazione della presente scrittura privata da considerarsi quale pubblico strumento ai sensi di legge, i Signori:

a)- Ing. Vannoni Mauro, nato a santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna del 15.01.2010 n. 151 ed ai sensi della determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 9498 del 28.07.2011 e quindi in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante", assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante come da determinazione del Responsabile del Servizio" n. 576 del 05.02.1999;

b)- Sig. _____ nato a _____ il _____

residente in _____ C.F.
_____, in qualità di _____ dell'Impresa
_____, con sede in _____ Via _____ n. ____,
partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di
seguito nel presente atto denominata "appaltatore" o "aggiudicatario".

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta regionale 991/2014 del 30 giugno 2014 "L.R. 27/74 – L. 448/08 – L.R. 17/04 – Programmazione di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, di opere di consolidamento abitati e di interventi di sistemazione versanti e di difesa della costa – annualità 2014. Parziale modifica DGR 440/2010 e 734/2013" è stato disposto di programmare, sulla base delle risorse allocate nell'ambito dello stanziamento al capitolo di spesa 39360 "Spese per la realizzazione di interventi e opere di difesa della costa (ART. 29, L.R. 28 luglio 2004, n. 17)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2014, gli interventi di cui all'allegato C della medesima delibera;

l'allegato C "L.R. 17/2004 – Interventi e opere di difesa della costa (manutenzione straordinaria)" della predetta delibera di Giunta regionale 991/2014 del 30 giugno 2014 comprende, tra gli altri, il seguente intervento: "L.R. 17/2004 – Deviatore Marecchia – Ripristino scogliere alla foce del deviatore e riqualificazione ambientale in corrispondenza del tratto del ponte Coletti a Rimini";

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna in data 05.09.2014 n. 12093, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122,

comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

- che nella seduta di gara di affidamento dei lavori del _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna in data _____ n. _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____ (_____), come di seguito specificato, a seguito di offerta col ribasso del ____ per cento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Documenti integrativi del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che le parti dichiarano di aver depositato agli atti del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini, dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di completa conoscenza e accettazione:

- relazione tecnica e quadro economico;
- capitolato speciale d'appalto;

- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;
- elaborato grafico: corografia C.T.R., foto aerea con ubicazione intervento, planimetria e sezioni di progetto;
- schema di contratto d'appalto;
- piano di sicurezza e di coordinamento;

I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l'appalto dei lavori citati in epigrafe anche se non materialmente allegati.

2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto applicabile.

3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del ____% offerto dall'appaltatore in sede di gara (All. 1).

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____ (_____) di cui:

a) Euro _____ (_____) per lavori veri e propri;

b) Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e

ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 44, comma 8, 161 e 162 (diminuzioni lavori) del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dall'approvazione del presente contratto.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 3, e dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, e l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro _____ (_____).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;

l) esposizione del cartello di cantiere realizzato in conformità al modello comunicato alla Direzione Lavori;

m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'impresa, copia della procura speciale oppure copia conforme della procura generale.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 51 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori è il _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, C.F. _____, in qualità di _____.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previsti ai comma 3, 4, 5 e 6 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

5. L'appaltatore assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013, e degli artt. 124 e 140 del D.P.R. n. 207/2010, è prevista la corresponsione all'appaltatore, previa presentazione di garanzia fideiussoria, di un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 80.000,00 (trentamila/00), comprensivi della relativa quota di oneri per la sicurezza.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il responsabile del procedimento emette il relativo certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Intesa indicata in premessa, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna provvede alla trasmissione al Comune di Montefiore Conca dei documenti contabili e fiscali per consentire i pagamenti secondo le disposizioni

contenute nella L.R. 1/2005.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio, unitamente agli atti di contabilità finale.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. 207/2010, mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la stazione appaltante intraprenderà le azioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o

negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 17. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono attribuite alla competenza del giudice ordinario.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della società sita in _____, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.

4. Per ogni inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento; inoltre procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.

In relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 11 settembre 2011 n. 159 modificato dal D.Lgs. 218/2012 in base alla comunicazione

rilasciata dalla Prefettura di Rimini in data _____ ed assunta al n. prot. _____ del _____.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e il piano operativo di sicurezza ai sensi del predetto art. 131, comma 2, lett. c).
2. Il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di cui alla lett. b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. L'impresa è tenuta ad inserire nel contratto di subappalto identiche clausole di rispetto dei principi di integrità e anti-corrruzione, pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n. _____ in data _____ rilasciata da _____ con sede in _____, Via _____ per l'importo di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo del presente contratto *oppure pari al 5% dell'importo del presente contratto atteso che l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata dalla Società _____, in corso di validità.*

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.

4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo la normativa vigente.

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società di assicurazioni _____ con sede a _____ in Via _____ n. __ per un massimale di Euro _____ (_____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla Società di assicurazioni _____ con sede in _____ in Via _____ n. __ – Agenzia di _____, per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto contenente l'elenco dei prezzi unitari;
- il crono programma;
- i piani di sicurezza richiamati nel predetto articolo 19;
- gli elaborati grafici progettuali richiamati nel predetto articolo 2.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, solo in caso d'uso, si richiederà la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 28. Efficacia del contratto.

Il presente contratto, redatto in una copia per n. ____ (_____) pagine e righe ____ (_____) della pagina ____, è conosciuto e firmato dalle parti contraenti in calce ed a margine delle pagine in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

Rimini lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Ing. Mauro Vannoni

L'APPALTATORE

Impresa
